

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE SINDACALE n° 24  
Del 30.12.2014

**OGGETTO:** Contratto a tempo determinato e parziale.  
Geom. Dinoto Giuseppe, cod. fisc. DNT GPP 69M19 L478M.

### IL SINDACO

#### Premesso:

**Considerato** che questo Comune non dispone di personale idoneo, in misura sufficiente, cui attribuire funzioni istruttorie, per portare avanti le numerose attività ed incombenze facenti capo a servizi dell'Area Tecnica;

**Che** pertanto, per assicurare il regolare funzionamento degli uffici e servizi dell'Area medesima, intende servirsi dell'utilizzo a tempo parziale, di personale dell'Area Tecnica del Comune di Tusa e precisamente del dipendente Dinoto Giuseppe, unità di Cat. C, profilo professionale geometra, in servizio presso il predetto Comune;

**Atteso** che l'urgenza di assicurare la presenza della predetta figura professionale, all'interno dell'Area Tecnica, impone di porre in essere una rapida azione amministrativa volta a perseguire la superiore finalità, mediante la proroga del contratto a tempo determinato e parziale, per un periodo di mesi tre, due volte la settimana, e per complessivi diciotto ore di lavoro settimanali;

**Considerato** che le disposizioni di legge in materia di lavoro flessibile consentono di soddisfare il bisogno di detta figura professionale cui attribuire le funzioni istruttorie dei servizi dell'Area Tecnica di questo Comune;

**Che** sussistono i presupposti di diritto e di fatto per la prosecuzione del contratto a tempo determinato e parziale, volto a definire con il consenso e la disponibilità del personale interessato, le modalità, la durata, le condizioni e gli oneri economici del personale utilizzato, secondo norme di legge e di contratto - comparto Enti Locali;

**Che**, con nota n. 3093 del 07.11.2011, il Sindaco del Comune di Motta d'Affermo chiedeva al Sindaco del Comune di Tusa, il rilascio di nulla osta al dipendente Dinoto Giuseppe, per recarsi presso questo Ente a svolgere servizio, due volte alla settimana e per complessive diciotto ore settimanali;

**Dato** atto che il Comune di Tusa, nella persona del Sindaco, suo Legale Rappresentante, con nulla osta n. 41 del 15.11.2011 autorizzava il dipendente contrattista Geom. Dinoto Giuseppe - Cat. C, in servizio presso il predetto Comune a svolgere attività inerenti alla qualifica posseduta presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Motta d'Affermo, esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con lo stesso;

**Visto** l'art. 1 c. 557 della Legge 311/2004 che testualmente recita " I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

**Visto** il parere del consiglio di Stato n. 2141 del 25.05.2005 che afferma che la superiore disposizione deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente rispetto alla norma ordinaria perché "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti", espresso dall'art. 53 c. 1 del D.Leg.vo 165/2001 il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 10.1.1957, n. 3". Lo stesso consiglio ha inoltre sottolineato che il predetto c. 557 necessita di coordinamento con l'art 92, c. 1 del D. Leg. vo 267/2000 il quale consente ai dipendenti degli Enti Locali di svolgere l'attività lavorativa a favore di altri Enti Locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale.

**Preso** atto che il Consiglio di Stato ha precisato che deve essere rispettato il D.Leg.vo 66/2003 in merito all'orario di lavoro che non può superare, compreso lo straordinario, le 48 ore settimanali;

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21.10.2005 che, confermando il precitato parere del Consiglio di Stato, ribadisce la possibilità dell'utilizzazione, attraverso la disposizione dell'art. 1 c. 557 della Legge n. 311/2004, presso altri Enti Locali del personale dipendente, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di

appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto, procedere, alla stipula di contratto a tempo determinato e parziale, tra il comune di Motta d'Affermo rappresentato dal Sindaco pro-tempore ed il sig. Dinoto Giuseppe nato a Tusa il 19.08.1969, per un periodo di mesi tre decorrenti dal 01.01.2015;

Visto l'art 12 c. 1 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 1 c. 557 della Legge 30.12.2004 n. 311;

Visto il D.Leg.vo 368/2001

Visto l'art. 36 del D.Leg.vo 30.03.2001 n. 165;

Visto l'art. 4 del D.Leg.vo 8.4.2003 n. 66;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

#### DETERMINA

Di utilizzare, in qualità di istruttore, il dipendente del Comune di Tusa, Geom. Dinoto Giuseppe - Cat. C - profilo professionale geometra, per i servizi facenti capo all'Area Tecnica, mediante contratto a tempo determinato e parziale, per un periodo di mesi tre, salvo proroga, due volte la settimana, e per complessive diciotto ore di lavoro settimanali, con decorrenza 01.01.2015.

Di approvare lo schema di contratto ai sensi dell'art. 92 c. 1 del d.lg. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 1 c. 557 della L. 311/2004, che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere copia della presente all'interessato.

Di dare atto che sarà sottoscritto con l'interessato regolare contratto;

Di dare atto che il rimborso delle spese di viaggio sostenute, sostenute dal dipendente per raggiungere la sede del Comune di Motta d'Affermo, nei limiti indicati dall'art. 41 del C.C.N.L. 14.09.2000 c. 2 e 4, nonché eventuali prestazioni autorizzate di lavoro straordinario sono a carico del Comune di Motta d'Affermo;

Di imputare la complessiva somma di €. 3.306,96 all'intervento 1010601 del bilancio pluriennale 2015.

Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi e nel sito istituzionale del comune.

dalla Residenza Municipale Il 30.12.2014



IL SINDACO  
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro

VISTO

di regolarità contabile dell'atto attestante la copertura finanziaria della spesa.

Motta d'Affermo 30/12/2014

Il Responsabile del servizio Finanziario  
Rag. Pietro Mazzeo



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

## CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE

Ai sensi dell'art. 92 c.1 del D.Leg.vo 18.8.200 n.267 e dell'Art. 1 c. 557 della Legge 311/2004

L'anno duemilaquindici addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Motta d'Affermo e nella sede Municipale

**TRA**

Il Comune di Motta d'Affermo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

**E**

il Sig. Dinoto Giuseppe nato a Tusa il 19.08.1969 ed ivi residente in via S. Maria di Gesù n° 15, C.F. DNTGPP69M19L478M dipendente a tempo determinato e parziale del Comune di Tusa di Cat. C – profilo professionale Geometra;

### PREMESSO

- Che il Comune non dispone di personale idoneo, in misure sufficiente per concretizzare le attività facenti capo a servizi dell'Area Tecnica;
- Che, con nota n. 3093 del 07.11.2011 il Sindaco del Comune di Motta d'Affermo chiedeva al Sindaco del Comune di Tusa il rilascio di nulla osta al dipendente Dinoto Giuseppe, per recarsi presso il proprio Ente, a svolgere servizio, due volte alla settimana e per complessive 18 ore settimanali;
- Che con nulla osta n. 41 del 15.11.2011 il Sindaco del comune di Tusa autorizzava il dipendente contrattista Dinoto Giuseppe di Cat. C - a svolgere, attività inerente alla qualifica posseduta presso il comune di Motta d'Affermo, esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con lo stesso;
- Che con Determina Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Sindaco stabiliva di utilizzare in qualità di Istruttore, per i servizi dell'Area Tecnica, mediante contratto a tempo determinato e parziale il predetto dipendente per mesi tre (Gennaio, febbraio e Marzo);
- Visto l'art. 1 c. 557 della Legge 311/2004 che testualmente recita "I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;
- Visto il parere del consiglio di Stato n. 2141 del 25.05.2005 che afferma che la superiore disposizione deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente rispetto alla norma ordinaria perché "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 c. 1 del D. Leg. vo 165/2001 il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 10.1.1957, n. 3". Lo stesso consiglio ha inoltre sottolineato che il predetto c. 557 necessita di coordinamento con l'art 92, c. 1 del D. Leg. vo 267/2000 il quale consente ai dipendenti degli Enti Locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri Enti Locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale;
- Preso atto che il Consiglio di Stato ha precisato che deve essere rispettato il D.Lg.vo 66/2003 in merito all'orario di lavoro che non può superare, compreso lo straordinario, le 48 ore settimanali;
- Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21.10.2005 che, confermando il precitato parere del Consiglio di Stato, ribadisce la possibilità dell'utilizzazione, attraverso la disposizione dell'art. 1 c. 557 della Legge n. 311/2004, presso altri Enti Locali del personale dipendente, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **Oggetto, finalità e profili generali di riferimento**

1. Il presente contratto ha per oggetto la gestione di risorse umane del Comune di Tusa, da utilizzare presso il comune di Motta d'Affermo, per un periodo di mesi tre, salvo proroga e per complessive 18 ore settimanali;
2. Il presente contratto è finalizzato a soddisfare la realizzazione di attività ed adempimenti urgenti relativi a servizi dell'Area Tecnica.

### **ART. 2**

#### **Individuazione del personale utilizzato**

1. Il Comune di Tusa autorizza il personale disponibile ad operare presso il Comune di Motta d'Affermo, sulla base delle indicazioni di quest'ultimo inerente a specializzazione e profilo professionale, come di seguito specificati:  
Caratterizzazione professionale inerente all'Ufficio Tecnico, profilo professionale – Istruttore tecnico;
2. L'utilizzo del personale a tempo determinato e parziale, in base al presente contratto, avviene comunque su espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, prima dell'inizio dell'attività presso il Comune di Motta d'Affermo.

### **ART. 3**

#### **Tempo di lavoro**

1. Per la unità di personale individuato ai sensi del precedente art. 2, è definito come tempo di lavoro il servizio prestato presso il comune di Motta d'Affermo:  
unità utilizzata una: Istruttore Tecnico - Cat C - profilo professionale Geometra.  
Tempo di lavoro: mesi tre e salvo proroga, due volte alla settimana, per complessive diciotto ore settimanali;
2. Al personale utilizzato si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario previste dalla vigente normativa contrattuale, anche al fine di ottimizzarne l'impiego nell'Amministrazione.

### **ART. 4**

#### **Gestione del personale**

1. Il Comune di Tusa assenta all'utilizzo del predetto personale a svolgere attività inerente alla qualifica posseduta presso l'ufficio tecnico del Comune di Motta d'Affermo, esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con lo stesso;
2. Il Comune di Motta d'Affermo provvede alla gestione del dipendente presso i propri uffici e servizi ricadenti nell'Area Tecnica, per mesi tre, salvo proroga, assumendosene gli oneri economici, previdenziali ed assistenziali e quant'altro derivante dall'instaurazione del rapporto di lavoro mediante la stipula del presente contratto.

### **ART. 5**

#### **Durata, revisione per possibili estensioni temporali della Contratto**

1. Il presente contratto ha durata di mesi tre, con decorrenza dal 01.01.2015 e, salvo proroga, deve considerarsi risolto di diritto alla scadenza;
2. Il presente contratto può essere prorogato al fine di consentire all'Amministrazione un'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

## **ART. 6**

### **Oneri finanziari**

1. Gli oneri finanziari riferiti al personale utilizzato a tempo determinato e parziale sono i seguenti:
  - a) Trattamento economico tabellare relativo alle ore di lavoro effettivamente svolte presso questo Ente, secondo C.C.N.L del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
  - b) Emolumento per eventuale lavoro straordinario autorizzato dall'Ente di utilizzazione;
  - c) rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. del 14/09/2000 ove ne ricorrano le condizioni.

## **ART. 7**

### **Eventuali modifiche del Contratto**

1. Qualora esigenze organizzativo - funzionali ed operative rendano necessaria la modifica del presente contratto, le Amministrazioni provvedono, con provvedimenti da parte dei rispettivi Organi, per la modifica dello stesso.

## **ART. 8**

### **Inadempimenti gravi e risoluzione del Contratto**

1. Il presente contratto si intende risolto, qualora si rilevino inadempimenti gravi:
  - a) quando il Comune di Motta d'Affermo utilizzi il personale, contravvenendo alle obbligazioni assunte con il contratto;
  - b) quando il Comune di Tusa contravvenga al proprio impegno, impedendo al personale individuato di operare presso il Comune di Motta d'Affermo;
  - c) quando il Comune di Motta d'Affermo non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti nei confronti del personale utilizzato.

## **ART. 9**

### **Modalità di risoluzione delle controversie**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra il dipendente e l'Amministrazione, in relazione all'esecuzione del presente contratto e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri nominati uno dal Comune di Tusa, uno dal Comune di Motta d'Affermo e uno dal Presidente del Tribunale di Mistretta.

## **ART.10**

### **Disposizioni generali e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in materia di personale degli Enti Locali;
2. Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di assenso ed incondizionata accettazione.

**Letto, confermato e sottoscritto**

Il Dipendente  
Dinoto Giuseppe

Per il Comune di Motta d'Affermo  
Il Sindaco pro-tempore  
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro